



Ambito Territoriale C03
Teano Capofila



**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI SCELTA DELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL
TERZO SETTORE E AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI**

Sommario

–Sommario	2
Art. 1 - Normativa di riferimento.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 - Principi da garantire.....	4
Art. 4 - Procedure semplificate per gli affidamenti sottosoglia	5
Art. 5 - Affidamento diretto e principio di rotazione.....	5
Art.6 – Deroghe al principio di rotazione.....	5
Art. 7– Criteri per la Nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento	6
Art. 8–Affidamenti inferiori < €. 20.000,00.....	7
Art. 9 - Affidamenti > €. 20.000,00 e < €.40.000,00	8
Art. 10 - Affidamenti > €. 40.000,00 e < €. 750.000,00	8
Art. 11 - Affidamenti > €. 750.000	8
Art. 12–Altre modalità erogazione servizi sociali.....	8
Art. 13 – Entrata in vigore.....	9
Art. 14 - Norme finali.....	9

ART. 1 – Normativa di riferimento

Il 26 febbraio 2014 sono state emanate le nuove direttive europee 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali. Al riguardo è stata approvata la legge 28 gennaio 2016, n. 11 recante le deleghe al Governo per la loro attuazione e per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e sulla base di tale legge è stato emanato il **d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)**, con contestuale abrogazione del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le novità introdotte da queste direttive sono di grande rilievo. La maggiore attenzione alla dimensione sociale ha portato a cambiare radicalmente le previsioni relative alle clausole sociali e agli appalti riservati, già presenti nelle vecchie direttive, potenziando le opportunità per le stazioni appaltanti.

Altra importante novità, che avrà notevoli ricadute anche sulla collaborazione con la Pubblica Amministrazione, è la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e del Servizio civile universale: sulla G.U. n. 141 del 18 giugno 2016, è stata pubblicata la **legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**, in vigore dal 3 luglio 2016.. Si tratta di una riforma ampia ed importante che vuole dare trasparenza e stabilità ad una parte importante della società civile organizzata.

Occorre poi segnalare che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con **delibera 20 gennaio 2016, n. 32** ha approvato le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, alle quali si rinvia per le ulteriori precisazioni e indicazioni applicative, con l'avvertenza che queste sono state elaborate con riferimento alla disciplina di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Utile richiamare anche il **Comunicato del 14/9/2016 del Presidente dell'ANAC** avente per oggetto le indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali.

Ancora la stessa Autorità ha elaborato e reso pubblici il 28 aprile 2016 alcuni documenti di consultazione recanti Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, in vista della loro stesura definitiva: alle Linee guida "finali" occorrerà necessariamente fare riferimento in sede di applicazione. Alcune Linee guida sono già disponibili, ed in particolare appaiono rilevanti ai fini del presente regolamento ed in riferimento alle procedure messe in campo dall'Ambito C03 le seguenti:

- [Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"](#) (deliberata dal Consiglio il 21 settembre 2016);
- [Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016](#) Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
- [Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017;](#)
- [Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016](#) Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- [Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;](#)
- [Determinazione n. 1008 del 11/10/2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c\) del Codice». Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017.](#)

ART. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento di competenza dell’Ambito C03 e ai relativi contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice dei Contratti”.

ART 3– Principi da garantire

Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs.5072016, l’Ambito deve garantire:

- a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento delle selezioni ovvero nell’esecuzione del contratto;
- b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione;
- e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) il principio di non discriminazione e parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli e restrizioni nella predisposizione delle offerte e delle loro valutazioni;
- g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) il principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
- i) il principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. L’Ambito tiene conto delle realtà del terzo settore di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese valorizzandone il potenziale.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

L’Ambito può ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2).

Art. 4 – Procedure semplificate per gli affidamenti sottosoglia dei servizi sociali

L'art. 36, secondo comma, del nuovo Codice dei Contratti stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua altresì procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione a differenti importi. Si riportano di seguito le disposizioni dell'art. 36 applicabili ai servizi sociali:

1. Affidamento diretto motivato da 0 a € 39.999 euro;
2. Procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 750.000 euro per i servizi sociali e i servizi di cui all'allegato IX.

Per gli affidamenti di servizi, per importi sotto soglia e superiori a 1.000 euro, è obbligatorio l'utilizzo prioritario degli strumenti elettronici disponibili (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.): mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da Consip Spa..

Per tutti i servizi sociali non presenti sul mercato elettronico, l'Ambito predisporrà uno specifico avviso per gli operatori economici.

ART. 5 – Affidamento diretto e principio di rotazione

Qualora si ricorra all'istituto dell'affidamento diretto motivato, è necessario espressamente dettagliare nello specifico le motivazioni oggettive in aderenza con i principi sopra riportati applicabili alle diverse fattispecie, che giustificano in concreto la scelta di un determinato operatore economico piuttosto che un altro.

L'applicazione sistematica del principio di rotazione ha lo scopo di evitare il consolidarsi di rapporti contrattuali solo con alcuni operatori economici e il corretto svolgimento delle dinamiche di mercato in un contesto di trasparenza e pubblicità.

Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nei diversi elenchi, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

Per garantire la trasparenza sull'applicazione del principio di rotazione, l'elenco nominativo dei soggetti che vengono invitati di volta in volta deve essere obbligatoriamente reso noto con la pubblicazione dell'esito.

L'Ambito può derogare al principio di rotazione per ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Art. 6 - Deroghe al principio di rotazione

L'Ambito può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di esecuzione del servizio da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica;
- b) esigenze relative a particolari servizi, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari;
- c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della

fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ambito, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità (per esempio nel caso di approvazione di un progetto personalizzato da parte dell'UVI con prestazioni non oggetto di un precedente affidamento).

Art. 7–Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice

nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei servizi sociali sempre, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nelle presenti disposizioni operative in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso.

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata con determinazione del Dirigente. È composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma da un Dirigente/Responsabile di Servizio dell'Amministrazione. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari.

Nella disposizione di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del D.Lgs. n.165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice (conflitto di interesse).

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Ai fini della trasparenza, il provvedimento di nomina della commissione dovrà essere pubblicato all'albo online.

[Ipotesi A – prevalente composizione interna] I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari dei servizi sociali dei Comuni associati ed i professionisti esterni contrattualizzati direttamente dal Comune capofila.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all'oggetto dell'appalto, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice oppure tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

[Ipotesi B – composizione esterna]

I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione, mediante sorteggio da un albo, pubblicizzato con specifico avviso pubblico, nel quale sono compresi esperti con adeguata competenza nei vari settori, composto da:

- a) funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice;
- b) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- c) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all'articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972;
- d) professori universitari di ruolo.

Gli elenchi di cui al capoverso precedente sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

L'ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ha adottato le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". A tale delibera si fa espresso rinvio con la conseguente applicazione non appena disponibile l'Albo nazionale.

Art. 8 - Affidamenti < € 20.000,00

(Affidamento diretto motivato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

L'Ufficio di Piano potrà procedere con un affidamento diretto motivato e tramite ordinativo come dal combinato disposto del Regolamento degli Uffici e dei Servizi (che ha mutuato il principio di cui all'art. 8, commi 3 e 4 del Regolamento del Servizio di provveditorato ed economato), e all'art. 92 del Regolamento di contabilità.

Per singole forniture, servizi e prestazioni **fino all'importo di ventimila** euro l'ufficio di piano è autorizzato a procedere, previo accertamento della disponibilità di bilancio, mediante trattativa privata e salvo liquidazione successiva con determinazione dirigenziale. L'affidamento deve essere preceduto da una disposizione a contrarre. Segue verbale di affidamento che genera l'impegno definitivo, segue mera ordinazione (buono d'ordine).

Il Rup ha in ogni caso la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione. A tal proposito la singola unità operativa non potrà affidare direttamente, nel corso dell'anno finanziario, sulla competenza del medesimo esercizio, al medesimo operatore più contratti per un importo complessivo superiore a € 40.000,00, salvo situazioni eccezionali causate da emergenze non programmabili.

Laddove il contraente sia stato individuato tramite una procedura competitiva (invito a diversi operatori) il limite di € 40.000,00 può essere superato.

L'operatore economico direttamente affidatario di un servizio o fornitura potrà essere nuovamente invitato solo a fronte di una procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici.

Art. 9- Affidamenti > 20.000,00 < 40.000,00

(Affidamento diretto motivato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

L'Ufficio di piano potrà procedere con un affidamento diretto motivato e tramite ordinativo come dal combinato disposto del Regolamento degli Uffici e dei Servizi (che ha mutuato il principio di cui all'art. 8, commi 3 e 4 del Regolamento del Servizio di provveditorato ed economato), e all'art. 92 del Regolamento di contabilità.

L'affidamento deve essere preceduto da una disposizione a contrarre che consente la richiesta di n. 3 preventivi. Segue verbale e determinazione di affidamento che genera l'impegno, segue ordinazione (buono d'ordine) da trasmettere all'operatore economico aggiudicatario.

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione. A tal proposito l'ufficio di piano non potrà affidare direttamente, nel corso dell'anno finanziario, al medesimo operatore più contratti per un importo complessivo superiore a € 40.000,00, salvo situazioni eccezionali causate da emergenze non programmabili.

Laddove il contraente sia stato individuato tramite una procedura competitiva (invito a diversi operatori) il limite di € 40.000,00 può essere superato.

L'operatore economico direttamente affidatario di un servizio potrà essere nuovamente invitato solo a fronte una procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici.

Il Rup ha in ogni caso la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 -Affidamenti> 40.000,00< 750.000,00

(Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016)

L'Ufficio di Piano deve procedere con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. In caso di inesistenza di elenchi di operatori, l'Ufficio di Piano dovrà procedere, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del Codice, mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. L'utilizzo delle piattaforme telematiche ottempera all'obbligo del suddetto avviso, essendo le stesse, di fatto, un elenco fornitori. Gli operatori dovranno essere individuati con atto motivato, o mediante sorteggio, o invitati indistintamente tutti.

E' obbligatoria la determinazione a contrarre, con la quale viene approvato l'avviso pubblico, la lettera di invito e impegnata la spesa presunta e la determinazione di aggiudicazione. La nomina della commissione giudicatrice va effettuata con determinazione dirigenziale.

L'elenco nominativo dei soggetti che sono stati invitati alla procedura deve essere obbligatoriamente reso noto con la pubblicazione dell'esito.

Art. 11 - Affidamenti > 750.000,00

(Procedura ordinaria)

L'Ufficio di Piano dovrà procedere con procedura ordinaria ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016.

ART.12 - Altre modalità di erogazione dei servizi sociali

L'erogazione dei servizi alla persona può avvenire, oltre che con l'affidamento a soggetti del terzo settore, mediante altri strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'amministrazione:

- a) autorizzazione e accreditamento (art. 11, l. 328/2000) secondo le procedure previste dal regolamento di attuazione L.R. 11/2007 – regolamento regionale n. 4/2014 e relativo catalogo

sei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. n. 107 del 23/04/2014;

- b) convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 (art. 3, d.p.c.m. 30 marzo 2001), secondo le modalità previste dal nuovo Codice del terzo settore;
- c) acquisto di servizi e prestazioni (art. 5, d.p.c.m. 30 marzo 2001) ovvero sistemi di erogazione di servizi mediante voucher.

Per l'utilizzo di tali strumenti si rinvia alla determinazione n. 32/2016 dell'ANAC recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali".

ART.13- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dello stesso da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni che costituiscono l'Ambito C03.

ART.14 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.